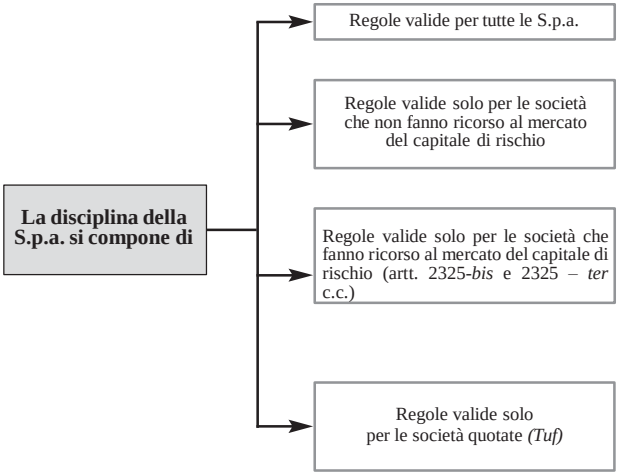
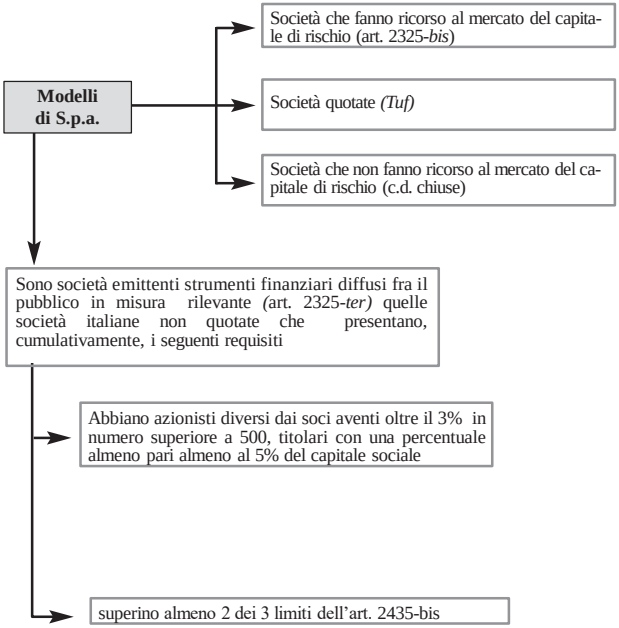
SOCIETÀ DI CAPITALI

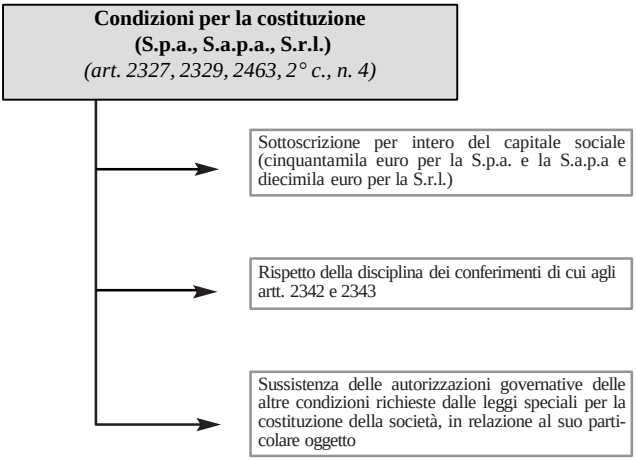


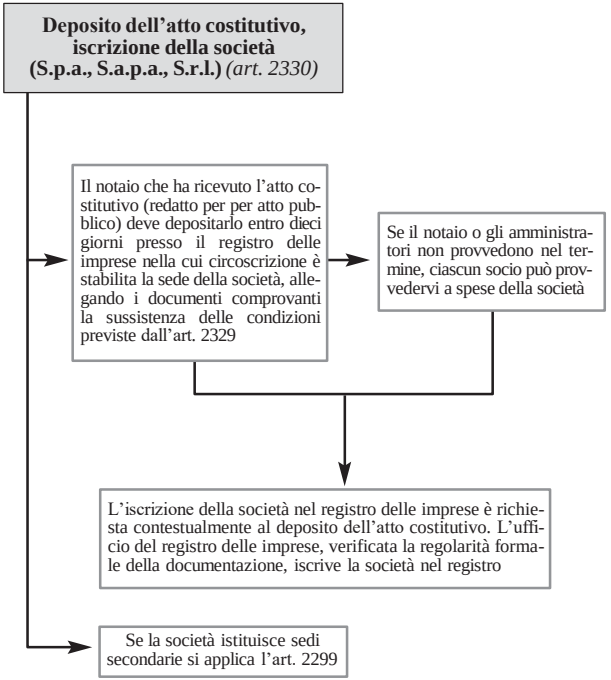

Modelli di S.p.a.
Società che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio (art. 2325-bis)
Società quotate (Tuf)
Società che non fanno ricorso al mercato del capitale di rischio (c.d. chiuse)
Sono società emittenti strumenti finanziari diffusi fra il pubblico in misura rilevante (art. 2325-ter) quelle società italiane non quotate che presentano, cumulativamente, i seguenti requisiti
Abbiano azionisti diversi dai soci aventi oltre il 3% in numero superiore a 500, titolari con una percentuale almeno pari almeno al 5% del capitale sociale
superino almeno 2 dei 3 limiti dell'art. 2435-bis

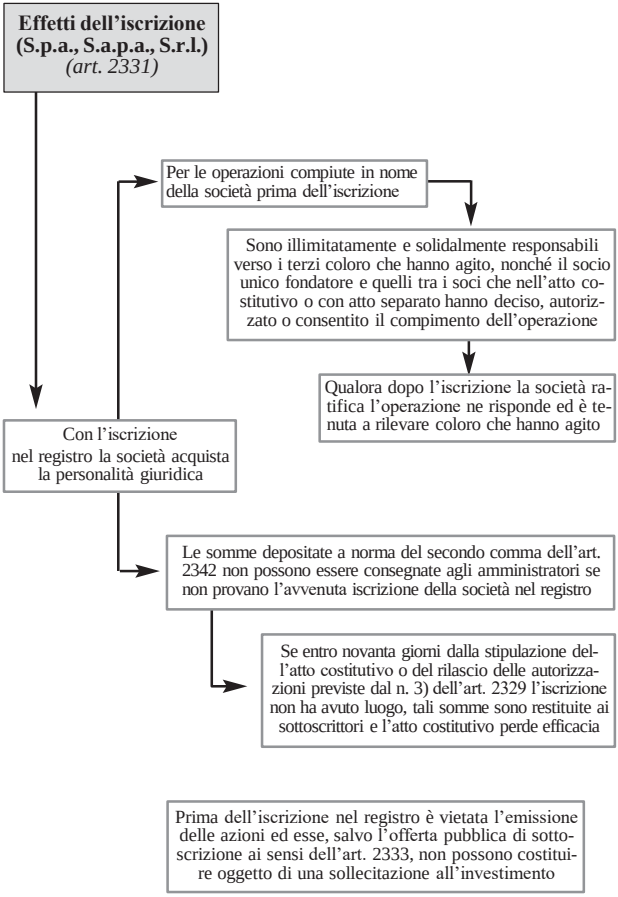
Responsabilità nella S.p.a.
(art. 2325)

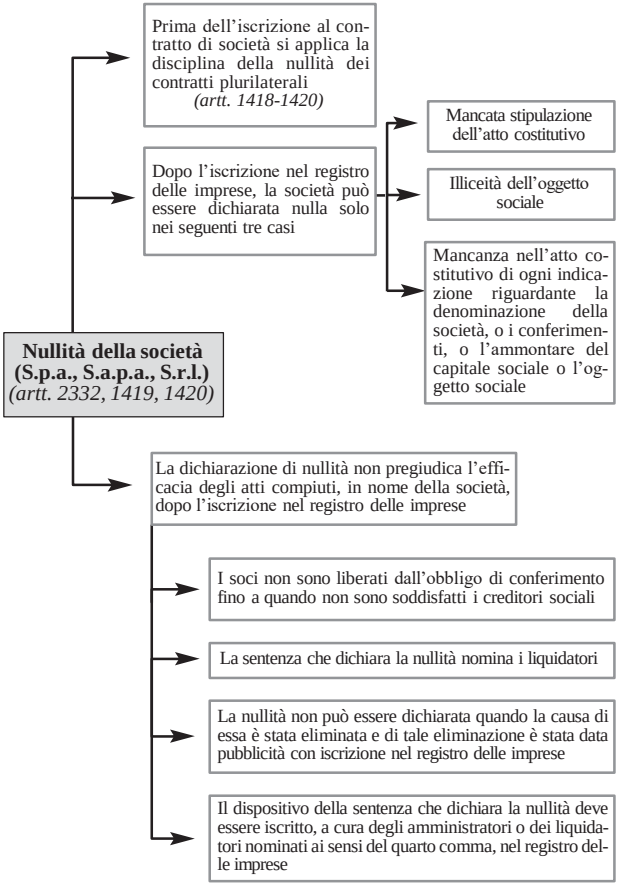
Nella S.p.a. per le obbligazioni sociali risponde soltanto la società con il suo patrimonio

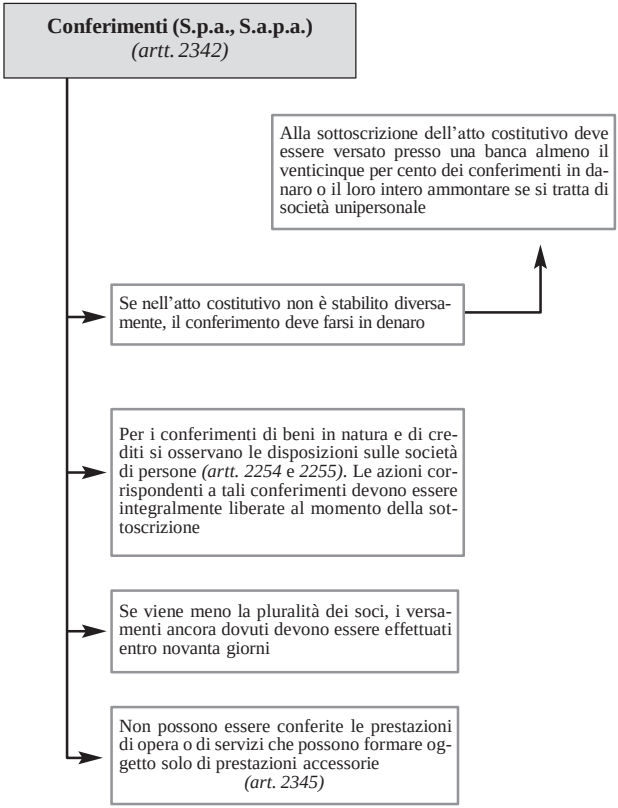
In caso di insolvenza della società, il socio unico risponde illimitatamente quando i conferimenti non siano stati effettuati secondo quanto previsto dall'art. 2342, 3° c. (versamenti ancora dovuti sui conferimenti da effettuare entro 90 giorni), o fin quando non sia stata attuata la pubblicità prescritta dall'art. 2362

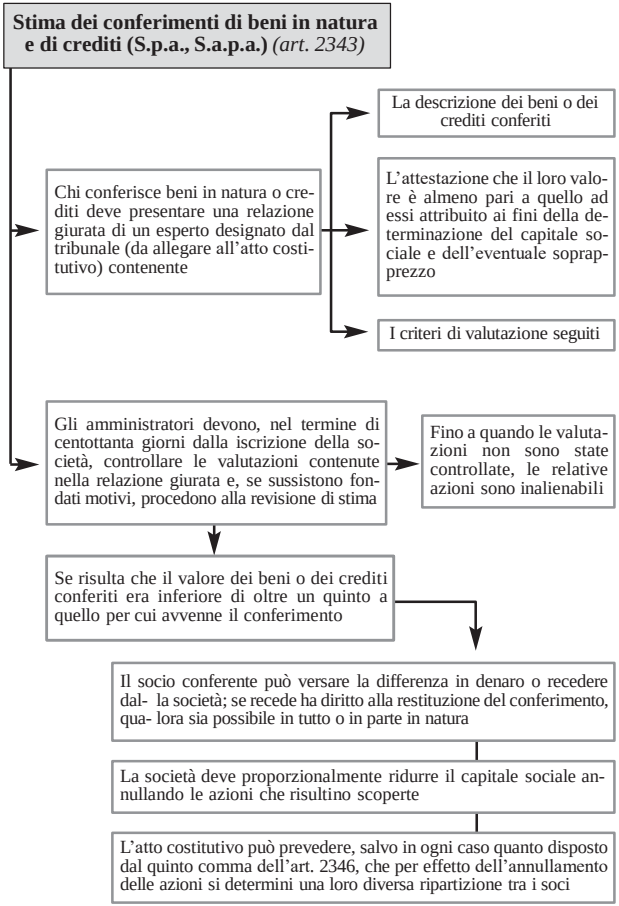

Condizioni per la costituzione
(S.p.a., S.a.p.a., S.r.l.)
(art. 2327, 2329, 2463, 2° c., n. 4)
Sottoscrizione per intero del capitale sociale (cinquantamila euro per la S.p.a. e la S.a.p.a e diecimila euro per la S.r.l.)
Rispetto della disciplina dei conferimenti di cui agli artt. 2342 e 2343
Sussistenza delle autorizzazioni governative delle altre condizioni richieste dalle leggi speciali per la costituzione della società, in relazione al suo particolare oggetto


Deposito dell'atto costitutivo, iscrizione della società (S.p.a., S.a.p.a., S.r.l.) (art. 2330)
Il notaio che ha ricevuto l'atto costitutivo (redatto per per atto pubblico) deve depositarlo entro dieci giorni presso il registro delle imprese nella cui circoscrizione è stabilita la sede della società, allegando i documenti comprovanti la sussistenza delle condizioni previste dall'art. 2329
Se il notaio o gli amministratori non provvedono nel termine, ciascun socio può provvedervi a spese della società
L'iscrizione della società nel registro delle imprese è richiesta contestualmente al deposito dell'atto costitutivo. L'ufficio del registro delle imprese, verificata la regolarità formale della documentazione, iscrive la società nel registro
Se la società istituisce sedi secondarie si applica l'art. 2299


Effetti dell'iscrizione (S.p.a., S.a.p.a., S.r.l.) (art. 2331)
Per le operazioni compiute in nome della società prima dell'iscrizione
Sono illimitatamente e solidalmente responsabili verso i terzi coloro che hanno agito, nonché il socio unico fondatore e quelli tra i soci che nell'atto costitutivo o con atto separato hanno deciso, autorizzato o consentito il compimento dell'operazione
Qualora dopo l'iscrizione la società ratifica l'operazione ne risponde ed è tenuta a rilevare coloro che hanno agito
Con l'iscrizione nel registro la società acquista la personalità giuridica
Le somme depositate a norma del secondo comma dell'art. 2342 non possono essere consegnate agli amministratori se non provano l'avvenuta iscrizione della società nel registro
Se entro novanta giorni dalla stipulazione dell'atto costitutivo o del rilascio delle autorizzazioni previste dal n. 3) dell'art. 2329 l'iscrizione non ha avuto luogo, tali somme sono restituite ai sottoscrittori e l'atto costitutivo perde efficacia
Prima dell'iscrizione nel registro è vietata l'emissione delle azioni ed esse, salvo l'offerta pubblica di sottoscrizione ai sensi dell'art. 2333, non possono costituire oggetto di una sollecitazione all'investimento


Prima dell'iscrizione al contratto di società si applica la disciplina della nullità dei contratti plurilaterali
(artt. 1418-1420)
Dopo l'iscrizione nel registro delle imprese, la società può essere dichiarata nulla solo nei seguenti tre casi
Mancata stipulazione dell'atto costitutivo
Illiceità dell'oggetto sociale
Mancanza nell'atto costitutivo di ogni indicazione riguardante la denominazione della società, o i conferimenti, o l'ammontare del capitale sociale o l'oggetto sociale
Nullità della società (S.p.a., S.a.p.a., S.r.l.)
(artt. 2332, 1419, 1420)
La dichiarazione di nullità non pregiudica l'efficacia degli atti compiuti, in nome della società, dopo l'iscrizione nel registro delle imprese
I soci non sono liberati dall'obbligo di conferimento fino a quando non sono soddisfatti i creditori sociali
La sentenza che dichiara la nullità nomina i liquidatori
La nullità non può essere dichiarata quando la causa di essa è stata eliminata e di tale eliminazione è stata data pubblicità con iscrizione nel registro delle imprese
Il dispositivo della sentenza che dichiara la nullità deve essere iscritto, a cura degli amministratori o dei liquidatori nominati ai sensi del quarto comma, nel registro delle imprese


Conferimenti (S.p.a., S.a.p.a.)
(artt. 2342)
Alla sottoscrizione dell'atto costitutivo deve essere versato presso una banca almeno il venticinque per cento dei conferimenti in danaro o il loro intero ammontare se si tratta di società unipersonale
Se nell'atto costitutivo non è stabilito diversamente, il conferimento deve farsi in denaro
Per i conferimenti di beni in natura e di crediti si osservano le disposizioni sulle società di persone (artt. 2254 e 2255). Le azioni corrispondenti a tali conferimenti devono essere integralmente liberate al momento della sottoscrizione
Se viene meno la pluralità dei soci, i versamenti ancora dovuti devono essere effettuati entro novanta giorni
Non possono essere conferite le prestazioni di opera o di servizi che possono formare oggetto solo di prestazioni accessorie
(art. 2345)


Stima dei conferimenti di beni in natura e di crediti (S.p.a., S.a.p.a.) (art. 2343)
Chi conferisce beni in natura o crediti deve presentare una relazione giurata di un esperto designato dal tribunale (da allegare all'atto costitutivo) contenente
La descrizione dei beni o dei crediti conferiti
L'attestazione che il loro valore è almeno pari a quello ad essi attribuito ai fini della determinazione del capitale sociale e dell'eventuale soprapprezzo
I criteri di valutazione seguiti
Gli amministratori devono, nel termine di centottanta giorni dalla iscrizione della società, controllare le valutazioni contenute nella relazione giurata e, se sussistono fondati motivi, procedono alla revisione di stima
Fino a quando le valutazioni non sono state controllate, le relative azioni sono inalienabili
Se risulta che il valore dei beni o dei crediti conferiti era inferiore di oltre un quinto a quello per cui avvenne il conferimento
Il socio conferente può versare la differenza in denaro o recedere dal- la società; se recede ha diritto alla restituzione del conferimento, qua- lora sia possibile in tutto o in parte in natura
La società deve proporzionalmente ridurre il capitale sociale annullando le azioni che risultino scoperte
L'atto costitutivo può prevedere, salvo in ogni caso quanto disposto dal quinto comma dell'art. 2346, che per effetto dell'annullamento delle azioni si determini una loro diversa ripartizione tra i soci

Il socio moroso

- **quando non esegue i pagamenti dovuti**
- **sospensione del diritto di voto**

▶gli amministratori debbono **diffidare il socio moroso** nelle forme previste dall'art. 2344 cod. civ. e se l'inadempimento persista:

➤**esercizio dell'azione giudiziale** per l'esecuzione del conferimento, oppure in alternativa

➤offerta delle azioni agli altri azionisti in misura proporzionale alle partecipazioni già detenute. Se nessun socio le acquista, la vendita di tali partecipazioni avverrà sui mercati regolamentati per il tramite di banche o di altri intermediari finanziari;

▶se la procedura di vendita delle azioni non è andata a buon fine gli amministratori dichiarano decaduto il socio, **ne trattengono le somme riscosse** e **agiscono contro il socio moroso** per gli eventuali altri danno sofferti dalla società per il mancato adempimento;

▶se le azioni del socio dichiarato decaduto non sono vendute entro l'esercizio in corso, si dovrà procedere all'annullamento delle azioni medesime, con la conseguente riduzione del capitale sociale.